Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 11 luglio 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 726.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla raccolta ed alla lavorazione delle olive della provincia di Catanzaro.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 727.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera della provincia di Alessandria.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 728.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori laureati e non laureati dipendenti dalle farmacie delle provincie di Cremona e Massa-Carrara.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 729.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione del cappello e del pelo per cappello nella zona di Biella.

Supplemento n. 2.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 730.

Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati e operai dipendenti dalle imprese esercenti la manifattura del pelo per cappelli e dei cappelli di pelo e degli operai dipendenti dalle imprese esercenti la manifattura del feltro di pelo, della provincia di Arezzo, zona del Valdarno.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 731.

Norme sul trattamento economico e normativo per gli autisti dipendenti dalle imprese concessionarie di autopubbliche del comune di Genova.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 732.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalla Direzione per l'Italia della Compagnia Internazionale delle Carrozze con Letti e dei grandi treni espressi europei.

Supplemento n. 3.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a centodue posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva della Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi.

Concorso per esami a quaranta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto amministrativo dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi.

Concorso per esami a centottantaquattro posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale del personale di ragioneria dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi.

Concorso per titoli a novantotto posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi.

Concorso per esame speciale a novantotto posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi.

Concorso speciale per esami a novantotto posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi.

(3288 a 3290 - 3337 a 3339)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1962, n. 719.

Dichiarazione di edizione nazionale dell'« Opera Omnia » del musicista Claudio Monteverdi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuto che il Centro di cultura musicale del Conservatorio di musica « Benedetto Marcello » di Venezia ha assunto l'iniziativa di curare sotto la direzione di un apposito Comitato di studiosi l'« Opera Omnia » di Claudio Monteverdi;

Considerato che tale iniziativa merita incoraggiamento per le finalità che si propone e perchè rappresenta un doveroso tributo alla memoria dell'insigne musicista;

Visto l'art. 20 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477;

Udito il parere del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

La pubblicazione dell'« Opera Omnia » da farsi a cura del Centro musicale del Conservatorio di musica « Benedetto Marcello » di Venezia sotto la direzione di apposito Comitato è dichiarata « Edizione Nazionale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1962

GRONCHI

FANFANI — GUI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 2. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1962, n. 720.

Approvazione della variante quater al piano particolareggiato n. 60 di esecuzione del piano regolatore di Roma della zona, compresa tra via Aurelia, via di Bravetta, via Vitellia e le Mura urbane, approvato con regio decreto 17 agosto 1938 e decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1952.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visti il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito con modificazioni nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401 e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la domanda in data 14 marzo 1960, con la quale il sindaco di Roma, in base a delibera consiliare 18 novembre 1958, n. 2609, approvata dal Ministero dell'interno con nota 21 luglio 1959, n. 16171, ha chiesto l'approvazione della variante *quater* al piano particolareggiato n. 60 di esecuzione della zona compresa fra la via Aurelia, via di Bravetta, via Vitellia e le Mura urbane, approvato con regio decreto 17 agosto 1938 e decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1952;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che a seguito della pubblicazione degli atti è stata presentata una opposizione da parte della Società immobiliare « Domus Aurea » (A.I.D.A.);

Ritenuto che il comune di Roma ha controdedotto a tale opposizione con nota 14 marzo 1960, n. 11222;

Ritenuto che la proposta variante prevede la modificazione dei tracciati stradali e delle destinazioni di tre zone ricadenti nel perimetro del piano particolareggiato n. 60;

Considerato che la prima zona interessata dalla variante di che trattasi è un lotto di proprietà della Unione donne di Azione Cattolica già compreso nella variante *ter* al piano particolareggiato n. 60 per il quale, a seguito del parziale accoglimento della opposizione presentata dall'Ente proprietario, venne prescritto nel decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1952 di approvazione della variante stessa che il comune di Roma avrebbe dovuto adottare una variante che fermo restando il carattere fondamentale della sistemazione prevista, consentisse di ridurre la parte da espropriare;

Che in conseguenza di quanto sopra nella variante in questione è stata eliminata la strada che sbocca sulla via Gregorio VII che taglia la predetta proprietà ed il lotto è stato destinato parte a palazzine con limitazioni di altezza, parte a parco pubblico, parte a zona di rispetto e parte a sede stradale;

Considerato che la seconda zona della variante di che trattasi riguarda una vasta area irregolare parallela alla via Gregorio VII che viene destinata alla costruzione di una Chiesa e di edifici parrocchiali;

Che la terza zona riflette la sistemazione del tracciato stradale di collegamento tra via delle Fornaci, piazza della Stazione di San Pietro e via Monte del Gallo;

Considerato che la variante *quater* al piano particolareggiato n. 60 predisposta dal comune di Roma appare ammissibile in quanto le modifiche e sistemazioni in essa previste tendono a migliorare le condizioni delle zone interessate in ordine principalmente alle attuali impellenti necessità del traffico e dei collegamenti viari, estendendo le zone destinate a parco pubblico e prevedono il completamento delle attrezzature di quartiere;

Considerato che l'opposizione della Società immobiliare « Domus Aurea » (A.I.D.A.), la quale muove vari rilievi alla sistemazione prevista per la prima zona oggetto della presente variante, deve essere respinta in conformità alle controdeduzioni comunali con le quali si concorda;

Considerato che la proposta variante comporta modifiche alle previsioni del piano regolatore di massima del 1931;

Che per l'attuazione della variante di che trattasi si ritiene congruo fissare il termine di anni cinque decorrenti dalla data del presente decreto;

Visto il decreto interministeriale 13 ottobre 1961, R./340, con il quale è stato approvato il piano finanziario relativo a detta variante;

Visto il voto n. 722 emesso dalla Commissione per l'esame di piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma nell'adunanza del 23 giugno 1960;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinta l'opposizione della Società immobiliare « Domus Aurea » (A.I.D.A.) è approvata la variante *quater* al piano particolareggiato n. 60 di esecuzione della zona compresa fra via Aurelia, via di Bravetta, via Vitellia e le Mura urbane, approvato con regio decreto 17 agosto 1938, e decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1952.

Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1:5000, in una planimetria in scala 1:1000, in una relazione, in un elenco delle proprietà interessate, nella nota 14 marzo 1960, n. 11222, contenente le controdeduzioni comunali all'opposizione della Società immobiliare « Domus Aurea ».

Per l'attuazione della variante è fissato il termine di anni cinque decorrenti dalla data del presente decreto.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 153, *foglio n.* 5. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1962.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato, dal 5 maggio 1962, della fregata « Carlo Margottini ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

La fregata « Carlo Margottini » è iscritta, a decorrere dal 5 maggio 1962, nel quadro del naviglio militare dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1962

SEGNI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1962
Registro n. 47 *Difesa-Marina, foglio n.* 122

(3397)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 17 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1961 è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto il 2 luglio 1958 dal dott. Panteghini Gaetano, vice pretore onorario presso la pretura di Breno, avverso il provvedimento del giorno 11 gennaio 1958, con il quale veniva denegata la liquidazione dell'equo indennizzo, non sussistendo il rapporto di pubblico impiego.

(3838)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1962, è stato parzialmente accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto il 2 aprile 1958 dal dott. Giuseppe Giachin, magistrato di tribunale, in servizio quale pretore, presso la pretura di Cavarzere, avverso il provvedimento del 23 agosto 1957, con il quale veniva denegata la liquidazione delle indennità di missione nella misura dell'intero per il periodo 25 agosto 1954-20 agosto 1955, trattandosi di due distinte missioni disposte con altrettanti provvedimenti, soggette a riduzione dopo il 90º giorno dalle singole applicazioni.

(3839)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Linguaglossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1962, registro n. 16 Interno, foglio n. 65, l'Amministrazione comunale di Linguaglossa (Catania) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 22.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3875)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso di rettifica

Nel titolo del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 in data 30 giugno 1962, pag. 2618, colonna seconda, in luogo di « Tabella organica degli operai di ruolo dell'Amministrazione della marina mercantile » leggasi: « Tabella organica degli operai di ruolo dell'Amministrazione della marina militare ».

(3964)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 128

Corso dei cambi del 10 luglio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,61	—	620,64	620,60	620,60	620,60
$ Can.	574,50	574,65	574,80	574,35	574,10	—	574,55	574,55	574,50	574,50
Fr. Sv.	143,80	143,81	143,795	143,8175	143,78	—	143,80	143,80	143,80	143,79
Kr. D.	90,01	89,87	89,93	89,88	89,90	—	89,875	89,95	89,92	89,90
Kr. N.	86,92	86,90	86,95	86,91	86,85	—	86,91	87 —	86,92	86,90
Kr. Sv.	120,65	120,63	120,60	120,625	120,65	—	120,63	120,65	120,65	120,60
Fol.	172,72	172,71	172,72	172,75	172,75	—	172,80	172,75	172,72	172,70
Fr. B.	12,48	12,48	12,4825	12,4825	12,4785	—	12,48125	12,48	12,48	12,48
Fr. Fr. (N.F.)	126,66	126,65	126,67	126,66	126,65	—	126,655	126,65	126,66	126,65
Lst.	1742,05	1741,45	1741,50	1741,30	1741,70	—	1741,375	1742 —	1742,05	1741,30
Dm. occ.	155,92	155,91	155,9175	155,92	155,90	—	155,97	155,90	155,92	155,90
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,06	24,055	24,045	—	24,055	24,05	24,05	24,055
Escudo Port.	21,73	21,73	21,75	21,72	21,75	—	21,73	21,74	21,73	21,73

Media dei titoli del 10 luglio 1962

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	103,375
Redimibile 3,50 % 1934	97,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,50
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,525
Id. 5 % (Beni Esteri)	95 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º gennaio 1963)	100,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1964)	100,65
Id. 5 % (» 1º aprile 1965)	100,90
Id. 5 % (» 1º aprile 1966)	101,15
Id. 5 % (» 1º gennaio 1968)	101,425
Id. 5 % (» 1º aprile 1969)	101,275
Id. 5 % (» 1º gennaio 1970)	102,175
Id. 5 % (» 1º gennaio 1971)	101,675
B. T. Poliennali 5 % (» 1º ottobre 1966)	100,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 luglio 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,62
1 Dollaro canadese	574,45
1 Franco svizzero	143,809
1 Corona danese	89,877
1 Corona norvegese	86,91
1 Corona svedese	120,627
1 Fiorino olandese	172,775
1 Franco belga	12,482
1 Franco nuovo (N.F.)	126,657
1 Lira sterlina	1741,337
1 Marco germanico	155,945
1 Scellino austriaco	24,055
1 Escudo port.	21,725

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami e per titoli a dodici posti di ispettore aggiunto nel ruolo ad esaurimento della carriera direttiva per il servizio della repressione frodi, riservato al personale in servizio.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, sulla istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e successive modificazioni;

Considerato che ai sensi dell'art. 34 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, sopracitata, è necessario provvedere all'inquadramento nell'apposito ruolo ad esaurimento di cui alla tabella XII annessa alla sopracitata legge n. 1304, di coloro che prestano la propria opera con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, per il servizio della repressione frodi nella preparazione e commercio di sostanze e di prodotti agrari;

Ritenuto necessario che siano messi a concorso i dodici posti di organico della predetta tabella XII;

Decreta

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame e per titoli a dodici posti nella qualifica iniziale di ispettore aggiunto (coefficente 229) nel ruolo ad esaurimento della carriera direttiva, ruolo centrale e periferico ispettivo, per il servizio della repressione frodi, di cui alla tabella XII annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sui servizi d'istituto e s'intenderà superato se il candidato vi avrà riportato la votazione di almeno sette decimi.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, cioè il 4 gennaio 1962, posseggano i seguenti requisiti

a) diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, o in scienze agrarie;

b) cittadinanza italiana, sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) età non superiore a 55 anni, comprensivo detto limite di tutte le elevazioni consentite dalle disposizioni vigenti in materia;

d) che alla data predetta da almeno un biennio, dopo il conseguimento della laurea prescritta e senza soluzione di continuità, abbiano prestato la propria opera con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria per il servizio della repressione delle frodi alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

e) buona condotta. Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

f) idoneità fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 3.

Ai fini della copertura, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, dei posti assegnati nella tabella XII annessa alla predetta legge alle qualifiche superiori a quella iniziale, la partecipazione ai concorsi previsti nel secondo comma dell'art. 34 della sopracitata legge n. 1304 e subordinata alla condizione di aver ottenuto la nomina ad ispettore aggiunto.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e sottoscritta dall'aspirante deve essere indirizzata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale del personale, Divisione VI, e deve pervenire al Ministero stesso entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande che perverranno per qualsiasi causa, oltre detto termine non saranno accolte.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposta dal Ministero.

I candidati devono allegare alla domanda i seguenti documenti in carta legale:

a) l'originale diploma di una delle lauree prescritte o copia di esso autenticata dal notaio, cancelliere, o segretario comunale, o negli altri modi previsti dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e il certificato in carta legale rilasciato dal rettore dell'Università, con l'indicazione della votazione riportata nelle singole materie e quella del voto di laurea;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso:

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale, o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, attestante la idoneità fisica del concorrente al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego.

Nel caso che il concorrente abbia qualsiasi imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego;

g) copia dello stato di servizio militare, per gli ufficiali, o copia del foglio matricolare, per i sottufficiali e i militari di truppa, o certificato di esito di leva, per i riformati;

h) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati o vedovi con prole;

i) certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal direttore dell'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi e convalidato dal direttore generale per la tutela economica dei prodotti agricoli, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, attestante la data in cui il candidato è stato assunto ed ha disimpegnato, senza soluzione di continuità, fino alla data del presente bando di concorso, la propria opera con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria per il servizio per la repressione delle frodi dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonchè il modo come è stato disimpegnato detto servizio.

I candidati debbono allegare inoltre un elenco in carta semplice, in sei copie, dei titoli che presentano unitamente agli altri documenti sopra richiesti, per il concorso.

Detti titoli possono essere quelli di studio non richiesti per la partecipazione al concorso, quelli attestanti il servizio svolto presso altre Amministrazioni statali o enti pubblici, eventuali pubblicazioni concernenti il servizio della repressione delle frodi ecc.

Art. 5.

Il concorso sarà giudicato in base agli esami ed ai titoli presentati da ciascun candidato, da una Commissione nominata ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

A parità di merito saranno osservate le norme contenute nell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, circa la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 maggio 1962

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1962
Registro n. 12 Agricoltura e foreste, foglio n. 341

(3828)

Concorso per esami e per titoli a quarantasei posti di vice assistente tecnico nel ruolo ad esaurimento della carriera esecutiva per il servizio della repressione frodi, riservato al personale in servizio.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, sulla istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e successive modificazioni;

Considerato che ai sensi dell'art. 34 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, sopracitata, è necessario provvedere all'inquadramento nell'apposito ruolo ad esaurimento di cui alla tabella XIV annessa alla sopracitata legge n. 1304, di coloro che prestano la propria opera con la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, per il servizio della repressione frodi nella preparazione e commercio di sostanze e di prodotti agrari;

Ritenuto necessario che siano messi a concorso i quarantasei posti di organico della predetta tabella XIV.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a quarantasei posti nella qualifica iniziale di vice assistente tecnico (coefficiente 157) nel ruolo ad esaurimento della carriera esecutiva, ruolo centrale e periferico degli assistenti tecnici, per il servizio della repressione frodi di cui alla tabella XIV annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sui servizi d'istituto e s'intenderà superato se il candidato vi avrà riportato la votazione di almeno sette decimi.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, cioè il 4 gennaio 1962, posseggano i seguenti requisiti:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) età non superiore a 55 anni, comprensivo detto limite di tutte le elevazioni consentite dalle disposizioni vigenti in materia;

d) che alla data predetta almeno un biennio, dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto e senza soluzione di continuità, abbiano prestato la propria opera con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria per il servizio della repressione delle frodi alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

e) buona condotta. Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

f) idoneità fisica all'impiego.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 3.

Ai fini della copertura, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, dei posti assegnati nella tabella XIV annessa alla predetta legge alle qualifiche superiori a quella iniziale, la partecipazione ai concorsi previsti nel secondo comma dell'art. 34 della rammentata legge n. 1304 è subordinata alla condizione di aver ottenuto la nomina a vice assistente tecnico.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e sottoscritta dall'aspirante deve essere indirizzata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale del personale, Divisione VI, e deve pervenire al Ministero stesso entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande che perverranno per qualsiasi causa, dopo detto termine non saranno accolte.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposta dal Ministero.

I candidati devono allegare alla domanda i seguenti documenti in carta legale:

a) l'originale del diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado o copia di esso autenticata dal notaio, cancelliere o segretario comunale, o negli altri modi previsti dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e certificato in carta legale rilasciato dal capo dell'Istituto, con l'indicazione della votazione riportata nelle singole materie per il conseguimento del diploma;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale, o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, attestante la idoneità fisica del concorrente al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego.

Nel caso che il concorrente abbia qualsiasi imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego;

g) copia dello stato di servizio militare, per gli ufficiali, o copia del foglio matricolare, per i sottufficiali e i militari di truppa, o certificato di esito di leva, per i riformati;

h) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati o vedovi con prole;

i) certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal direttore dell'Istituto di vigilanza per la repressione delle frodi e convalidato dal direttore generale per la tutela economica dei prodotti agricoli, attestante la data dalla quale il candidato è stato assunto ed ha disimpegnato, senza soluzione di continuità fino alla data del presente bando, la propria opera con la qualifica di agente di polizia giudiziaria per il servizio per la repressione delle frodi dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste nonchè il modo come è stato disimpegnato detto servizio.

I candidati debbono allegare inoltre un elenco in carta semplice in sei copie dei titoli che presentano unitamente agli altri documenti sopra richiesti per il concorso.

Detti titoli possono essere quelli di studio non richiesti per la partecipazione al concorso, quelli attestanti il servizio svolto presso altre Amministrazioni dello Stato o enti pubblici.

Art. 5.

Il concorso sarà giudicato in base agli esami ed ai titoli presentati da ciascun candidato, da una Commissione nominata ai sensi dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

A parità di merito saranno osservate le norme contenute nell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, circa la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 maggio 1962

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1962
Registro n. 12 Agricoltura e foreste, foglio n. 343

(3829)

Concorso per esame e per titoli a novantasei posti di vice esperto tecnico nel ruolo ad esaurimento della carriera di concetto per la repressione delle frodi, riservato al personale in servizio.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, sulla istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e successive modificazioni;

Considerato che ai sensi dell'art. 34 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, sopracitata, è necessario provvedere all'inquadramento nell'apposito ruolo ad esaurimento di cui alla tabella XIII annessa alla sopracitata legge n. 1304, di coloro che prestano la propria opera con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, per il servizio della repressione frodi nella preparazione e commercio di sostanze e di prodotti agrari;

Ritenuto necessario che siano messi a concorso i novantasei posti di organico della predetta tabella XIII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a novantasei posti nella qualifica iniziale di vice esperto tecnico (coefficiente 202) nel ruolo ad esaurimento della carriera di concetto, ruolo centrale e periferico degli esperti per la repressione frodi di cui alla tabella XIII annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sui servizi d'istituto e s'intenderà superato se il candidato vi avrà riportato la votazione di almeno sette decimi.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, cioè il 4 gennaio 1962, posseggano i seguenti requisiti:

a) diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado;

b) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) età non superiore ai 55 anni, comprensivo detto limite di tutte le elevazioni consentite dalle disposizioni vigenti in materia;

d) che alla data predetta, da almeno un biennio, dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto, o senza soluzione di continuità, abbiano prestato la propria opera con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria per il servizio della repressione delle frodi alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

e) buona condotta. Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

f) idoneità fisica all'impiego.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 3.

Ai fini della copertura, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, dei posti assegnati nella tabella XIII annessa alla predetta legge alle qualifiche superiori a quella iniziale, la partecipazione ai concorsi previsti nel secondo comma dell'art. 34 della summenzionata legge n. 1304 è subordinata alla condizione di aver ottenuto la nomina di vice esperto tecnico, aggiunto.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e sottoscritta dall'aspirante deve essere indirizzata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale del personale, Divisione VI, e deve pervenire al Ministero stesso entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande che perverranno per qualsiasi causa, dopo detto termine non saranno accolte.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposta dal Ministero.

I candidati devono allegare alla domanda i seguenti documenti in carta legale:

a) l'originale del diploma di istituti di istruzione secondaria di secondo grado o copia di esso autenticata dal notaio, cancelliere o segretario comunale, o negli altri modi previsti dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e certificato in carta legale rilasciato dal capo dell'istituto, con l'indicazione della votazione riportata nelle singole materie per il conseguimento del diploma;

b) estratto dell'atto dell'atto di nascita;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale, o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, attestante la idoneità fisica del concorrente al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego.

Nel caso che il concorrente abbia qualsiasi imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego;

g) copia dello stato di servizio militare, per gli ufficiali, o copia del foglio matricolare, per i sottufficiali e i militari di truppa, o certificato di esito di leva, per i riformati;

h) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati o vedovi con prole;

i) certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal direttore dell'Istituto di vigilanza per la repressione delle frodi e convalidate dal direttore generale per la tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste attestante la data dalla quale il candidato è stato assunto ed ha disimpegnato, senza soluzione di continuità fino alla data del presente bando, la propria opera con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria per il servizio per la repressione delle frodi dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste nonchè il modo come è stato disimpegnato detto servizio.

I candidati debbono allegare inoltre un elenco in carta semplice in sei copie dei titoli che presentano unitamente agli altri documenti sopra richiesti per il concorso.

Detti titoli possono essere quelli di studio non richiesti per la partecipazione al concorso, quelli attestanti il servizio svolto presso altre Amministrazioni dello Stato o enti pubblici, ecc.

Art. 5.

Il concorso sarà giudicato in base agli esami ed ai titoli presentati da ciascun candidato, da una Commissione nominata ai sensi dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

A parità di merito saranno osservate le norme contenute nell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, circa la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 maggio 1962

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1962
Registro n. 12 Agricoltura e foreste, foglio n. 342

(3830)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 1137/Sanità del 22 marzo 1961, con il quale è stato indetto il concorso a quattro posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Varese alla data del 30 novembre 1960;

Visto i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto n. 266/San. del 26 gennaio 1962;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari nei Comuni e nelle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge n. 296 del 13 marzo 1958;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a quattro posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese alla data del 30 novembre 1960:

1. Tenconi Mario	punti	53,360
2. Frattini Luciano	»	52,057
3. Papa Santino	»	51,586
4. Olgiati Mario	»	51,335
5. Manfrin Lanfranco	»	51,098
6. Piasentà Giampiero	»	50,458
7. Mattioli Giuseppe	»	50,360
8. Negri Ugo	»	49,944
9. Turolla Renzo	»	49,685
10. Vaccarella Carmelo	»	49,629
11. Marangon Tarcisio	»	49,510
12. Maridati Stefano	»	49,161
13. Falaschi Francesco	»	48,200
14. Tampellini Carlo	»	47,268
15. Giraldi Alfredo	»	47,000
16. Guiot Giulio	»	46,846
17. Gagliardi Tommaso	»	46,735
18. Mainardi Mauro	»	46,240
19. Pellai Enzo	»	45,894
20. Coletta Mario	»	45,850
21. Catarrasi Vincenzo	»	45,786
22. Trespidi Amedeo	»	45,624
23. Giovanelli Aldo	»	45,487
24. Rossi Gabriele	»	45,131
25. D'Elia Pietro	»	44,846
26. Zammarelli Pasquale	»	44,805
27. Mariani Tommaso	»	44,580
28. Ferrari Annio	»	44,525
29. Sacco Livio	»	43,608
30. Colombo Romano	»	43,500
31. Annoni Sandro	»	43,500
32. De Giuli Giancarlo	»	43,465
33. Maroni Elio	punti	43,051
34. Falcone Francesco	»	42,655
35. Gilardoni Onorato	»	42,410
36. Mezzetti Franco	»	42,092
37. Cavallo Nicola	»	41,191
38. Rossi Rodolfo	»	40,000
39. Maltoni Natalino	»	39,444
40. Fajeti Grerardo	»	39,140
41. Biffi Domenico	»	39,120
42. Besozzi Eugenio	»	38,255
43. De Giuli Settimo	»	38,075
44. Valzelli Battista	»	38,000
45. Bulgheroni Bruno	»	37,255
46. Begnis Silvano	»	36,065
47. Bianchi Achille	»	35,732

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Varese e dei Comuni interessati.

Varese, addì 25 giugno 1962

Il medico provinciale: VESSICCHIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3123/San. in data odierna, con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei a quattro posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese alla data del 30 novembre 1960;

Viste le domande dei candidati con l'indicazione di preferenze delle sedi per le quali hanno dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per i concorsi di sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Papa Santino: Casorate Sempione;
2) Tenconi Mario: Gallarate;
3) Manfrin Lanfranco: Consorzio medico di Montegrino Valtravaglia-Grantola-Mesenzana, Brissago Valtravaglia;
4) Frattini Luciano: Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Varese e dei Comuni interessati.

Varese, addì 25 giugno 1962

Il medico provinciale: VESSICCHIO

(3849)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.